



Ai  
**Sindacati Autonomi Bancari**

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1676/B /200- MB/gf**

ROMA, LI **20 ottobre 2011**

OGGETTO: **ABI - Ripresa del confronto sulla piattaforma del CCNL**

Come previsto dal calendario di incontri, precedentemente concordato tra ABI e Segreterie Nazionali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, questa mattina è ripreso il confronto sulle regole della contrattazione, di primo e secondo livello, propedeutiche al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato all'ABI la propria posizione rispetto alle regole della contrattazione che dovranno essere oggetto di un apposito accordo quadro. Tali regole dovranno definire con precisione:

- le norme derogatorie, che potranno essere affrontate nella contrattazione di secondo livello, dovranno essere **definite compiutamente** nel CCNL e dovranno comunque escludere, come già più volte ribadito, la possibilità di modifica dell'art. 18 legge 300 (Statuto dei Lavoratori), prevista dall'art. 8 della manovra finanziaria di agosto;
- l'introduzione di elementi di certezza rispetto all'indice da applicare, tempo per tempo, per la salvaguardia del potere d'acquisto dei salari;
- le procedure per il rinnovo del CCNL e della contrattazione di secondo livello (esigibilità delle norme, definizione del concetto di maggioranza e rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali, coinvolgimento dei Lavoratori tramite voto certificato per l'approvazione degli accordi, moratoria ed eventuali sanzioni alle Parti, percentuale del tasso di inflazione da applicare in caso di vacanza contrattuale);
- l'introduzione di un "elemento di garanzia retributiva" da applicare in quelle aziende carenti di contrattazione di secondo livello;
- il rilancio, in un ottica di trasparenza ed etica, degli strumenti per il funzionamento degli Organismi bilaterali già esistenti con lo studio di un nuovo Organismo di rappresentanza bilaterale degli interessi dei fondi pensione complementari del settore del credito.

L'ABI, nel prendere atto della posizione delle Organizzazioni Sindacali, ha dichiarato la propria disponibilità a procedere nel confronto, pur rappresentando le proprie perplessità e differenze. Le Parti hanno deciso, quindi, di aggiornarsi a lunedì 24 ottobre p.v. ore 15,00 per verificare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo quadro.

E' stato inoltre sottoscritto, durante l'incontro odierno, un verbale di accordo (che alleghiamo) in base al quale viene chiarito che le previsioni di cui al punto 3 dell'accordo quadro 8 luglio 2011 (riduzione dell'assegno straordinario all'esodo) **non** si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati **prima** di tale data. Pertanto ai lavoratori che hanno aderito ad accordi di esodo precedentemente sottoscritti continueranno ad applicarsi le vecchie normative.

Cordiali saluti.

#### LA SEGRETERIA NAZIONALE

*Andrea D'Amico* *[Signature]* *[Signature]*  
*Franco Marini* *[Signature]* *[Signature]*  
*[Signature]* *[Signature]*

## VERBALE DI ACCORDO

Il 20 ottobre 2011, in Roma

- ABI

e

- DIRCREDITO-FD

- FABI

- FIBA-CISL

- FISAC-CGIL

- SINFUB

- UGL CREDITO

- UILCA

premessi che:

- l'8 luglio 2011 è stato sottoscritto l'accordo quadro sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;
- l'accordo quadro è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data dell'8 luglio 2011,

convengono, ad integrazione del predetto accordo quadro, che:

- le previsioni di cui al punto 3 dell'accordo quadro 8 luglio 2011 e le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell'allegato all'accordo quadro stesso, non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011.

10-4-18

ABI  
DIRCREDITO-FD FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA

